

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Rito sommario di cognizione: come va decodificato l'inciso "non oltre 10 giorni prima dell'udienza"?

In tema di rito sommario di cognizione, va disatteso l'assunto secondo cui l'espressione "non oltre 10 giorni prima dell'udienza", contenuta nell'art. 702 bis c.p.c., comma 3, andrebbe intesa come non prima del decimo giorno anteriore all'udienza; al contrario, la ratio della disposizione - volta a garantire che all'udienza di comparizione le parti arrivino già preparate sui temi di lite e, quindi, che la parte ricorrente abbia avuto il tempo sufficiente per esaminare approfonditamente le difese della parte intima - impone di interpretare detto disposto normativo nel senso di "non più tardi del decimo giorno anteriore all'udienza".

### Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.9.2018, n. 22495

...omissis...

Rilevato

che, con ordinanza del 28.12.13, il tribunale di Pescara, adito dall'avv. pppppp con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., liquidava a costui l'importo di Euro 6.632,50 - oltre

rimborso forfetario, I.v.a. e C.a.p. – a titolo di competenze professionali dovutegli dalla -ppp per essere stata ella difesa dal medesimo avv. pppp un giudizio civile; che la ppppppp, contumace nel procedimento di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, sulla scorta di due motivi; che con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente censura la violazione dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, nonché degli artt. 101,153 c.p.c. e art. 702-bis c.p.c., comma 3, per difetto di regolare vocatio in jus, asserendo che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione era stato notificato oltre il termine, disposto dallo stesso decreto, di 30 giorni prima della data fissata per la costituzione della convenuta; che con il secondo motivo di ricorso, anch'esso riferito al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia deciso in composizione monocratica, anzichè nella composizione collegiale prescritta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, lett. a) e art. 14, per le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, così incorrendo nella violazione anche dell'art. 50-bis c.p.c., comma 2, artt. 50-quater, 131 c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 1, artt. 702-ter e 737 c.p.c.; che l'avv. ppppsi è costituito con controricorso; che la causa è stata chiamata all'adunanza di Camera di consiglio dell'8 marzo 2018, per la quale il P.G. ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato

che preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dall'avvppppp sul rilievo della appellabilità, a mente dell'art. 702 quater c.p.c., dell'impugnata ordinanza, emessa all'esito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c.;

che al riguardo il Collegio rileva che, trattandosi di ordinanza adottata in materia di liquidazione di compensi di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, la sua inappellabilità discende dal La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14;

che, in proposito, non può condividersi la contraria argomentazione svolta nel controricorso dell'avv. ppppp, secondo cui l'ordinanza qui gravata sarebbe stata da impugnare con l'appello, e non con il ricorso per cassazione, in base al principio dell'apparenza, giacchè, essendo stata pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, e non collegiale, essa avrebbe l'apparenza di ordinanza adottata secondo il rito sommario disegnato dal codice di procedura civile e non di ordinanza adottata ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14;

che, infatti, il principio dell'apparenza invocato dal contro ricorrente si fonda sulla cristallizzazione della qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice e trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (così Cass. 15897/14); nella specie, per contro, il giudizio è stato correttamente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tale essendo la forma prescritta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nè l'impugnata ordinanza qualifica, anche implicitamente, la domanda dell'avv. C. come una domanda diversa da quella di liquidazione di compensi di prestazioni giudiziali civili (e, pertanto, estranea all'ambito di operatività del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14); cosicchè l'adozione della decisione in forma monocratica non può essere ritenuta indicativa di una scelta del rito effettuata dalla parte e condivisa dal giudice (alla quale effettivamente conseguirebbe l'ultrattività del rito stesso) ma un mero error in procedendo, inidoneo a qualificare il rito seguito dal giudice;

che, nel merito, il primo mezzo di ricorso è fondato;

che al riguardo va disatteso l'assunto del contro ricorrente secondo cui l'espressione

**"non oltre 10 giorni prima La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola dell'udienza", contenuta dell'art.**

**702 bis c.p.c., comma 3, andrebbe intesa come "non prima del decimo giorno anteriore all'udienza"; al contrario, la ratio della disposizione - volta a garantire che all'udienza di comparizione le parti arrivino già preparate sui temi di lite e, quindi, che la parte ricorrente abbia avuto il tempo sufficiente per esaminare approfonditamente le difese della parte intima - impone di interpretare detto disposto normativo nel senso di "non più tardi del decimo giorno anteriore all'udienza";**

che, pertanto, non essendosi l'intimata costituita, il tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, con la conseguenza che l'impugnata ordinanza va dichiarata nulla, per esser stata emessa contraddittorio non integro, e conseguentemente cassata;

che quindi in definitiva il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo, e l'ordinanza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Pescara in diversa composizione.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza gravata e rinvia al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.